COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE

INFORMATIVA SULL'ATTESTATO DI RISCHIO DINAMICO: PROVVEDIMENTO IVASS N. 71 DEL 16 APRILE 2018

Ti segnaliamo che **dal 1° agosto 2018 l'attestato di rischio**, il documento che certifica la tua situazione assicurativa RC Auto (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata, ecc.) **diventa "dinamico"**, come stabilito dall'IVASS, l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (1).

Ciò vuol dire che, da tale data, un sinistro c.d. "tardivo" non presente nell'attestato di rischio precedente perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni di un contratto RC Auto o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del "malus", anche se l'assicurato ha cambiato compagnia. La richiesta di informazioni sul sinistro "tardivo" recuperato va indirizzata alla compagnia che lo ha pagato. Tale recupero è reso possibile grazie ad una gestione più "dinamica" della Banca Dati in cui sono memorizzati gli attestati di rischio.

Inoltre, viene ampliata progressivamente dai 5 anni attuali a 10 anni la storia assicurativa (intesa come assenza/presenza di incidenti nel tempo) registrata nella "Tabella della sinistrosità pregressa" dell'attestato, aggiungendo un anno per volta a partire dal 1° gennaio 2019. Ai fini della valorizzazione dei sinistri e dell' attribuzione della classe di merito verrà comunque mantenuta l'osservazione quinquennale.

Evidenziando che l'intera gestione dell'attestato "dinamico" avviene secondo precise regole dettate alle compagnie dall'IVASS e sotto la Sua vigilanza, ti segnaliamo che la presente comunicazione non verrà ripetuta per le eventuali successive scadenze di contratto.

Le principali novità vengono riepilogate sinteticamente, in forma di **Domande & Risposte**, nello schema sotto riportato,

Per maggiori chiarimenti sull'attestato dinamico, sono a disposizione:
il sito internet **www.quixa.it** e il nostro Servizio Clienti al n. **0278613600**.

QUIXA

DOMANDE & RISPOSTE

Che cos'è la "Tabella della sinistrosità pregressa" dell'attestato di rischio e cosa cambia?

È la tabella rappresentata nell'attestato di rischio che, fino ad oggi, ha riportato la storia assicurativa degli eventuali incidenti relativi al veicolo negli ultimi 5 anni (+ anno in corso). A partire dal 1° gennaio 2019, viene ampliata progressivamente di un anno: ad esempio, gli attestati di rischio elaborati nell'anno 2019 avranno una Tabella con 6 anni di "storia" e così via fino ad arrivare a 10 anni in tutto (+ anno in corso).

Che cos'è un sinistro "tardivo"?

È un sinistro pagato, in tutto o in parte, negli ultimi 60 giorni di validità del contratto RC Auto, o dopo la scadenza del contratto stesso, che non viene indicato nell'attestato di rischio in caso di cambio di compagnia da parte dell'assicurato responsabile. I sinistri "tardivi" vanno comunicati dalle compagnie che li pagano alla Banca Dati attestati non oltre i 5 anni dalla loro denuncia.

Che cos'è il codice IUR - Identificativo Unico del Rischio? e a cosa serve?

È un codice, inserito nell'attestato dal 1° agosto 2018, che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o, se diverso, ad altro avente diritto all'attestato: locatario /usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella Banca Dati attestati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri "tardivi".

Che cos'è la procedura di recupero (c.d. "riciclo") dei sinistri "tardivi" e a cosa serve?

È la procedura che prende in carico i sinistri "tardivi", trasmessi obbligatoriamente alla Banca Dati attestati dalla compagnia di provenienza dell'assicurato, e li comunica alla compagnia che assicura successivamente il veicolo. La stessa procedura verrà applicata anche per altre operazioni relative ai sinistri "tardivi": es. "riscatto" - se previsto dal relativo contratto - del sinistro pagato tardivamente, tramite rimborso alla compagnia che lo ha pagato, per mantenere il bonus; "rettifica" in caso di erronea registrazione del sinistro "tardivo" stesso ecc. Si precisa che la classe di C.U. evolve automaticamente in caso di sinistro con responsabilità esclusiva e nel caso in cui la somma di sinistri con responsabilità concorsuale risulti uguale o superiore alla percentuale del 51%.

Cosa succede alla classe di merito dopo il recupero del sinistro tardivo?

La compagnia che assicura il rischio, nel momento in cui la procedura di recupero comunica un sinistro "tardivo", dovrà inserirlo nell'attestato di rischio dinamico e attribuire l'eventuale malus al contratto alla fine dell'annualità assicurativa, secondo le regole previste dal contratto stesso. In sostanza, alla scadenza contrattuale può scattare il malus sia se si rimane con lo stesso assicuratore sia se si cambia compagnia.

A chi va indirizzata la richiesta di informazioni sul sinistro "tardivo" recuperato e incluso nell'attestato di rischio?

La eventuale richiesta di informazioni sul sinistro "tardivo" va indirizzata dalla compagnia di provenienza che lo ha pagato. Per individuare tale compagnia, il contraente, o il proprietario del veicolo, potranno rivolgersi all'assicuratore con cui è in corso il contratto RC Auto o all'ultimo assicuratore che ha assicurato il veicolo stesso. Si precisa che la classe di C.U. evolve automaticamente in caso di sinistro con responsabilità esclusiva e nel caso in cui la somma di sinistri con responsabilità concorsuale risulti uguale o superiore alla percentuale del 51%.

(1) Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018, pubblicato il 2 maggio 2018 nella Gazzetta Ufficiale, s. g. n. 100.

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - *Sede Legale*: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia;
Sede Operativa: Via Angelo Rizzoli, 4 Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (+39) 02 89440200 – PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it
Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019